



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data | - 5 LUG. 2017 | Protocollo N° | 242817 | /77.00.10 | Class: | D.000.01.2 | Prat. | Fasc. | Allegati N° | 1 |

Oggetto: PSR Veneto 2014/2020 - Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale Leader". DGR 1214/2015 e s.m.i. Bando Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Bandi GAL. Computo unità lavorative anno (ULA) - Istruzioni operative n. 4/2017.

Ai GAL del Veneto

All'AVEPA
Area tecnica competitività imprese

Con riferimento alla necessità, per i soggetti richiedenti dei bandi GAL, di dare conto delle previsioni relative alle nuove "unità lavorative anno" (ULA) create con il sostegno del fondo FEASR, si rappresenta quanto segue.

Lo *Sviluppo locale Leader* rappresenta, ai fini del Reg. (UE) 1305/2013, lo strumento finalizzato allo sviluppo locale delle zone rurali (art. 42-44), in funzione del conseguimento:

- dell'*obiettivo generale* del FEASR di realizzare uno *sviluppo territoriale equilibrato* delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro (art. 4)
- delle correlate *priorità dell'Unione*, con particolare riferimento alla *priorità 6 (adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone Rurali)* ed alla relativa *focus area 6b (Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali)* (art. 5)
- degli *obiettivi trasversali dell'innovazione e dell'ambiente* (art. 5).

In particolare, la Misura 19 è lo strumento principale a cui il PSR affida il perseguimento della focus area 6B, che valorizza come aspetto specifico i posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati. A questo proposito, si ricorda che il PSR, al capitolo 11.1.6.2., prevede un valore obiettivo al 2023 di 98 posti di lavoro creati.

In questo contesto normativo si inserisce la previsione di un apposito campo "nuovi occupati" da compilare da parte dei richiedenti (in fase di domanda di aiuto, a livello previsionale) e dai beneficiari (in fase di domanda di saldo, sulla base di dati consolidati) dei bandi GAL, con l'indicazione delle ULA create una volta che l'operazione finanziata risulti conclusa e l'attività oggetto dell'operazione sia a regime.

Area Sviluppo Economico
Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste
Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795432 – Fax 041/2795492
adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it
Fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio CTYMCN



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data la complessità del tema e il necessario supporto ai richiedenti/beneficiari da parte del GAL in fase di predisposizione della domanda di aiuto e di saldo, si trasmettono in allegato le modalità di calcolo delle ULA, sulla base delle indicazioni dell'ISTAT, che potranno essere eventualmente condivise e approfondite nell'ambito di un prossimo incontro di coordinamento.

Con i migliori saluti.

Il Direttore vicario
Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste

Walter Signora

Referente:

Unità Organizzativa Programmazione sviluppo rurale

Walter Signora 041 279.5509 - *Direttore*

Posizione Organizzativa Sviluppo Locale Leader

Nicoletta Gusella 041 279.5416

e-mail: psrleader@regione.veneto.it

Tindara Malesi 041 279.5551

Giovanni Sartore 041 279.5633

Alessandro Simonato 041 279.5471

Marina Zanchi 041 279.5613

Area Sviluppo Economico

Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste

Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795432 – Fax 041/2795492

adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it

Fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio CTYMCN

Unità lavorative anno (o Equivalente tempo pieno) (Ula)

DEFINIZIONE

Glossario ISTAT

Quantifica in modo omogeneo il volume di lavoro svolto da coloro che partecipano al processo di produzione realizzato sul territorio economico di un paese a prescindere dalla loro residenza (occupati interni). Tale calcolo si è reso necessario in quanto la persona può assumere una o più posizioni lavorative in funzione: dell'attività (unica, principale, secondaria); della posizione nella professione (dipendente, indipendente); della durata (continuativa, non continuativa); dell'orario di lavoro (a tempo pieno, a tempo parziale); della posizione contributiva o fiscale (regolare, irregolare).

L'unità di lavoro rappresenta la quantità di lavoro prestato nell'anno da un occupato a tempo pieno, oppure la quantità di lavoro equivalente prestata da lavoratori a tempo parziale o da lavoratori che svolgono un doppio lavoro. Questo concetto non è più legato alla singola persona fisica, ma risulta ragguagliato a un numero di ore annue corrispondenti a un'occupazione esercitata a tempo pieno, numero che può diversificarsi in funzione della differente attività lavorativa. Le unità di lavoro sono dunque utilizzate come unità di misura del volume di lavoro impiegato nella produzione dei beni e servizi rientranti nelle stime del prodotto interno lordo in un determinato periodo di riferimento. (*Sistema europeo dei conti, Sec95*)

Nella rilevazione sull'occupazione, le retribuzioni e gli oneri sociali, corrispondono all'unità di misura del volume di lavoro prestato nelle posizioni lavorative, calcolata riducendo il valore unitario delle posizioni lavorative a tempo parziale in equivalenti a tempo pieno. Sono compresi: quadri, impiegati, operai, commessi, apprendisti e lavoranti a domicilio; sono esclusi i dirigenti.

MODALITA' DI CALCOLO

Gli occupati corrispondono al numero di unità-lavorative-anno (ULA) cioè al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa (o per suo conto) a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale è contabilizzato in frazioni di ULA.

Per occupati si intendono:

- i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza;
- i proprietari gestori (imprenditori individuali);
- i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e che percepiscono un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto, che regola i rapporti tra le società e il socio stesso, specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA).

Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari.

Non devono essere conteggiati:

- gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento;
- i dipendenti in cassa integrazione straordinaria;
- la durata dei congedi di maternità o parentali.

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il

dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

Tipologia	Numero dipendenti	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per nove mesi	0,75 (*)
	10 per quattro mesi	3,33 (**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3 (***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per nove mesi	0,75 (****)

(*) - $1 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA
 (***) - $10 \times 0,333$ (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA
 (***) - $0,5 \times 6 \times 1$ (dodici dodicesimi) = 3 ULA
 (****) - $0,5 \times 2 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

Ai fini del calcolo degli indicatori R23/T24 del PSR non possono essere conteggiati:

- ULA o frazioni di ULA mantenute e non create ex novo (incluso il caso di quelle precedentemente impiegate in altre mansioni);
- lavoro volontario;
- lavoro impiegato per realizzare l'operazione prima che questa giunga a regime (es. per la progettazione e la realizzazione delle opere necessarie).

QUANDO REGISTRO LA CREAZIONE DI UN NUOVO OCCUPATO?

In fase di presentazione della domanda di aiuto

Il richiedente, per l'operazione per la quale richiede l'aiuto, stima il numero di ULA che saranno create una volta che l'operazione è conclusa e l'attività oggetto dell'operazione è a regime.

Per le operazioni che si stima non produrranno alcuna occupazione diretta, non va indicata alcuna ULA.

In fase di presentazione della domanda di saldo

Il beneficiario, per l'operazione per la quale ha ricevuto l'aiuto, indica il numero di ULA create per l'attività oggetto dell'operazione conclusa e/o che saranno create una volta che l'attività è a regime.

Il valutatore:

Il valutatore avrà il compito di analizzare il numero di ULA create una volta che le attività, oggetto di operazioni concluse, sono a regime.